

Avv. Pierluigi Piselli
Via G. Mercalli, 13 – 00197 Roma
Tel. 06.8091811 – Fax 06.80918126
E-mail: pierluigi.piselli@avvocato.pe.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sede di Roma

RICORSO

nell'interesse della Sig.ra **MARIA ELISABETTA GRECO (GRCMLS96D53H501H)**,
nata a Roma il 13.4.1996 e ivi residente in via San Nicola da Tolentino, 50 –
00187, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Piselli (C.F.:
PSLPLG56A26H501D; PEC: pierluigi.piselli@avvocato.pe.it; Fax:
06.80918126), presso il cui studio elegge domicilio in Roma, Via Giuseppe Mer-
calli n. 13, giusta procura a margine del presente atto (si dichiara di voler ricevere
ogni comunicazione ai seguenti recapiti PEC: pierluigi.piselli@avvocato.pe.it e/o
fax: 06.80918126)

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in per-
sona del legale rappresentante *p.t.*,
- il **CINECA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (P.I. 00502591209)**, in perso-
na del legale rappresentante *p.t.*,
- l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "SAPIENZA"**, in persona del legale rappre-
sentante *p.t.*,
- l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"**, in persona del legale
rappresentante *p.t.*,

E NEI CONFRONTI DI

CLAUDIA SCARDINA (SCRCLD95L53G273U)

ALICE LIGUORI (LGRLCA95P44H501S)

PER L'ANNULLAMENTO,

Procura ad litem
Io sottoscritta, Maria
Elisabetta Greco
(GRCMLS96D53H501
H), nata a Roma il
13.4.1996 e ivi
residente in via San
Nicola da Tolentino, 50
– 00187,
delego
l'Avv. Pierluigi Piselli a
sottoscrivere e
notificare il presente
atto, nonché a
rappresentarmi e
difendermi nel relativo
giudizio innanzi al Tar
per il Lazio – sede di
Roma, conferendogli
ogni più ampio potere
connesso al mandato,
ivi compreso quello di
farsi sostituire anche
per singoli
adempimenti.
Dichiaro, inoltre, ai
sensi e per gli effetti
della L. n. 675/1996 e
del D. Lgs. n. 196/2003,
e come da informativa
che mi è stata fornita, di
prestare il mio consenso
al trattamento dei dati
personali.
Eleggo domicilio presso
lo studio dell'Avv.
Pierluigi Piselli, in
Roma, via Giuseppe
Mercalli, n. 13.

Maria Elisabetta Greco

Maria Elisabetta Greco
È VERA
Pierluigi Piselli

- della graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 20.5.2014 nella parte in cui non colloca la ricorrente in posizione utile all'immatricolazione;
- delle successive graduatorie risultanti dalle assegnazione e dalle prenotazioni alle sedi indicate dagli studenti;
- della graduatoria nominale per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 12.5.2014;
- degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;
- dell'avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 – protocollo n. 562 – recante “Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015” in parte qua “si comunicano le date di effettuazione delle prove di ammissione”, a livello nazionale, per le date 8 aprile 2014 per i corsi di laurea in “Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana” e sempre in parte qua nella parte in cui si devolvono “le modalità ed i contenuti della prova” a definizione successiva mediante apposito decreto e di tutti gli atti precedenti o successivi anche non conosciuti che definiscono la predetta data del test;
- della nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;

- della nota MIUR dell'15 aprile 2014 con la il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;
- di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;
- ove occorra, del decreto ministeriale MIUR del 5.2.2014, n. 85 e dei relativi allegati, con cui sono stati disciplinati le modalità e i contenuti della prova di selezione per la suddetta prova di ammissione (**doc. 1**);
- ove occorra, del bando di concorso indetto dall'Università degli Studi di Roma "Sapienza" con D.R. n. 357/2014 (**doc. 2**);
- ove occorra, del bando di concorso indetto dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" con D.R. n. 364/2014 (**doc. 3**);
- ove occorra, delle Linee Guida del MIUR di cui alla nota prot. n. 8826 del 2.4.2016 della Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il diritto allo studio universitario e della successiva nota MIUR prot. 9027 del 4.4.2014;
- ove occorra, del decreto ministeriale MIUR adottato di concerto con Ministero della Salute del 10.3.2014, n. 220 recante l'individuazione del numero di immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (**doc. 4**);
- ove occorra, del decreto ministeriale MIUR 7 marzo 2014, n. 218 recante Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2014/2015 (**doc. 4 bis**);
- ove occorra, della nota del Ministero della salute del 4.3.2014 recante la proposta della determinazione del fabbisogno di medici chirurghi, veterinari e odontoiatri da formare per l'anno accademico 2014-2015 (**doc. 5**);

- ove occorra, dei D.M. 12.6.2013, n. 449; 29.11.2013, n. 986; 22.10.2004, n. 270;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente ad essere ammessa al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia,

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l'ammissione (anche con riserva e in sovrannumero) di Maria Elisabetta Greco al corso di studi presso la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Policlinico Umberto I o dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e, in via subordinata, per equivalente monetario.

F A T T O

1.- Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ("MIUR") del 5.2.2014, n. 85 veniva indetta una prova nazionale di selezione per l'ammissione alla Facoltà di Medicina in Atenei statali e ne venivano regolati contenuti e modalità. La prova consisteva in quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: cultura generale (quattro quesiti); ragionamento logico (ventitré quesiti); biologia (quindici quesiti); chimica (dieci quesiti); fisica e matematica (otto quesiti) (art. 2, comma 3 del D.M.).

2.- La prova era fissata – e si svolgeva presso le varie sedi universitarie – il giorno 8 aprile 2014: quindi a due mesi dagli esami di maturità previsti per i candidati "naturali" partecipanti alla prova medesima, cioè gli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie superiori. Accanto a questi studenti potevano natu-

ralmente presentarsi coloro che avessero conseguito la maturità, o coloro che si fossero già iscritti in altre Facoltà o coloro che avessero già conseguito altre lauree.

I risultati venivano pubblicati, non in forma nominativa, ma con codici alfanumerici, il giorno 22 aprile 2014.

Successivamente, veniva pubblicata la graduatoria da parte del MIUR.

3.- La ricorrente, la quale sta frequentando l'ultimo anno della Scuola Secondaria Superiore, otteneva un punteggio di 27,10, che le consentiva di superare ampiamente la soglia prevista per l'idoneità (20 punti) ma inferiore a quello necessario, di 32,60 per essere immatricolata e, pertanto, risultava non ammessa all'iscrizione universitaria in base al suddetto meccanismo basato sulla combinazione tra risultato conseguito e sedi prescelte.

Successivamente venivano pubblicate ulteriori graduatorie che specificavano l'assegnazione alla sede scelta prioritariamente dei candidati rientranti nei posti disponibili relativi a tale sede e la prenotazione per sedi indicate non come prioritarie per i candidati non rientranti nei posti disponibili relativi alla prima preferenza. Fino ad ora si sono susseguite diverse graduatorie in ragione del fatto che non tutti i candidati prenotati per sedi non prioritarie si sono effettivamente iscritti, dandosi luogo così a degli "scorrimenti" progressivi delle graduatorie medesime, l'ultima delle quali è prevista per l'Ottobre di questo anno e quindi a circa sei mesi dallo svolgimento delle prove di selezione e, soprattutto, in corrispondenza con l'inizio del nuovo anno accademico.

4.- Nonostante gli scorrimenti, la ricorrente non risulta ancora fra gli studenti ammessi all'iscrizione nelle due sedi indicate quali preferenze ovvero gli Atenei romani "Sapienza" e "Tor Vergata".

* * *

Sia la graduatoria del 20.5.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, per quanto possa occorrere, gli altri atti indicati in epigrafe, appaiono manifestamente illegittimi e lesivi della posizione giuridica e patrimoniale della Sig.ra Elisabetta Greco che, pertanto, li impugna (nei limiti in cui possano risultare direttamente lesivi della propria situazione giuridica), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, PAR. 1 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO; VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DELLA CARTA DI NIZZA

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33 E 34, COST. SOTTO I PROFILI DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIRITTO ALLO STUDIO ED AL RAGGIUNGIMENTO DEI GRADI PIÙ ALTI DEGLI STUDI, A PARITÀ DI CONDIZIONI ED IN ASSENZA DI DISCRIMINAZIONI

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI PROPORZIONALITÀ

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, L. 2.8.1999, N. 264 E DEL D.P.R. 15.3.2010, N. 89

INVALIDITÀ DEL D.M. N. 85/2014 IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DEI QUESTI: ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

1.1 La prova di ammissione comprende 60 domande a risposta multipla, con cinque possibili soluzioni di cui una sola esatta, suddivise in cinque sezioni, rispettivamente di ragionamento logico (23 domande); cultura generale (4 domande); biologia (15 domande); chimica (10 domande); matematica e fisica (8 do-

mande).

La giovane ricorrente ha risposto esattamente a 16 domande di ragionamento logico, a 2 di cultura generale, a 2 di biologia, ad 1 di chimica, a 4 di matematica e fisica.

Se non fosse stata penalizzata dal punteggio negativo delle risposte errate (ingenuamente apposte, data l'inesperienza nella "tecnica" della risposta ai quiz), avrebbe raggiunto il punteggio minimo di 32,60 ai fini dell'ammissione.

La penalizzazione non le ha consentito di raggiungere detto punteggio, pur avendo largamente superato la sufficienza.

L'avere correttamente risposto alle domande che denotano maggiormente la lucidità, speditezza e brillantezza intellettuale e il non comune *curriculum* di studi per tutto l'arco del suo percorso formativo (promozione con voti elevati, assenza di debiti, conoscenza approfondita della lingua inglese, neanche saggiata dalle prove nonostante sia notorio che uno studente di medicina debba studiare testi in lingua inglese) non sono stati sufficienti a dimostrare – secondo il sistema di ammissione imposto dal MIUR – le proprie capacità ed il proprio merito indiscusso, tale da permetterle di coronare la sua aspirazione di accedere alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Di qui l'interesse ad impugnare l'esito delle prove e la mancata immatricolazione per la palese illegittimità degli atti che hanno composto la sequela procedimentale che di seguito si illustra.

Come sopra evidenziato, al di là dei quattro quesiti di cultura generale, nessuno spazio è stato riservato a materie umanistiche, come l'italiano, la storia, la filosofia.

Il che è un primo sintomo di irragionevolezza di tale previsione, poiché la formazione e la preparazione di base del medico richiedono una buona sintesi delle

“due culture”, la scientifica e l’umanistica. Basti rammentare che il linguaggio e la terminologia utilizzati in medicina derivano ampiamente da radici greche e latine; che il famoso giuramento di Ippocrate, nel quale si scandiscono gli impegni del medico, è rivolto ad Apollo, Asclepio, Igea e Panacea; che la professione del medico si connota per la sua preparazione tecnica e specialistica e, al tempo stesso, per l’empatia con i pazienti, la quale si giova dell’attenzione che il medico sa riservare ai profili psicologici e umani, attenzione che risulta accresciuta da una buona cultura umanistica.

Del resto, in palese contraddizione con il citato art. 4, comma 2, lo stesso Allegato A al D.M. menzionato (che ne fa parte integrante), riguardo ai programmi di ammissione dei Corsi in Medicina e Chirurgia, esordisce con la seguente affermazione: *“per l’ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolare attinenze all’ambito letterario, storico-filosofico, sociale ed istituzionale”*.

Inoltre, i quesiti concretamente selezionati per la prova nelle materie scientifiche (biologia, chimica, fisica e matematica) implicavano conoscenze che si acquisiscono al primo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia (o almeno nei licei scientifici ovvero negli istituti tecnici) e che, in larga parte, non figurano nei programmi dei licei classici, che rappresentano il percorso di studi della ricorrente: si pensi a quesiti come quello relativo alle “resistenze elettriche” (quesito n. 57 del **doc. 9** allegato, reperibile sul sito MIUR) o, ancora, il quesito n. 31 la cui soluzione richiede addirittura la conoscenza dei protocolli di cura del cancro (che per comodità di consultazione si riporta pedissequamente: *“n.31 Alcune sostanze utilizzate nella cura per il cancro non permettono il disassemblamento del fuso mitotico. In quale delle seguenti fasi si arresta la mitosi a seguito del trattamento con tali sostanze?*

A) Metafase

13) Interfase

C) Profase

D) Anafase

E) Telofase”).

È evidente, quindi, la disparità di trattamento, derivante dal D.M. n. 85 e dai quesiti in concreto somministrati per la prova dello scorso aprile, a danno degli studenti dei licei classici – tra cui rientra l’odierna ricorrente – e a vantaggio degli studenti dei licei scientifici e degli istituti tecnici e, inoltre, di quelli iscritti in altre Facoltà scientifiche, come Chimica o Fisica o Biologia, che intendono passare a Medicina. Un altro grave vizio di illegittimità del D.M. impugnato e della prova concretamente svoltasi per la selezione.

Ulteriormente, occorre considerare che il nesso tra il contenuto delle prove e quello dei programmi della scuola superiore, stabilito dall’art. 4, L. n. 264/1999, è stato vanificato dal mancato completamento di questi ultimi.

È ovvio che il completamento nei tempi istituzionalmente previsti della scuola secondaria superiore e del suo programma di studi costituisce una condizione normativa imprescindibile per lo svolgimento del test: ragionandosi a contrario dovrebbe invece pretendersi la maturazione della conoscenza e dello studio del programma in questione prima del tempo istituzionalmente previsto.

Orbene, per l'anno accademico 2014-2014, il Ministero ha stabilito di calendarizzare la prova non già nel mese di settembre 2014, ossia a naturale conclusione del ciclo della scuola secondaria superiore, bensì ad aprile 2014.

Tale scelta ha comportato che gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore, legittimamente intenzionati ad accedere alla facoltà di medicina per l'anno accademico in questione, abbiano dovuto svolgere un test predisposto

sulla base dell'intero programma di scuola secondaria superiore ma in assenza del completamento "istituzionale" del medesimo programma.

Ciò comprime in maniera evidente ed ingiustificata il loro diritto allo studio. Se la selezione dei meritevoli dell'accesso alla facoltà a numero chiuso s'intende basata sui programmi della scuola superiore, non è ordinariamente esigibile dagli studenti una preparazione corrispondente al livello di completamento del ciclo tre mesi prima della fine della scuola.

Sul punto, anche ad ammettere che lo scopo del test di ammissione non è quello di favorire soggetti già esperti nella materia di riferimento in virtù di studi precedenti, va evidenziato che tale programmazione temporale concreta un'ingiustizia manifesta, determinando in particolare un'inammissibile disparità di trattamento fra soggetti che hanno avuto la possibilità di ultimare la scuola superiore e soggetti che detta possibilità non hanno.

1.2 Come noto, il diritto all'istruzione costituisce un diritto fondamentale ed inviolabile dell'uomo.

Esso è sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, che prevedono quale unico criterio regolatore del diritto a svolgere e proseguire gli studi fino al raggiungimento dei gradi più alti quello della capacità e della meritevolezza dello studente, misurate in base all'esame di Stato (art. 33, comma 5).

Tali basilari principi trovano altresì espressione, a livello sovranazionale, nell'art. 2, par. 1 del protocollo addizionale CEDU, al cui rispetto è obbligato lo Stato italiano per effetto dell'art. 117, comma I, Cost., secondo cui “a nessuna persona può essere rifiutato il diritto allo studio”.

Secondo l'interpretazione data dalla Corte EDU a tale disposizione, essa si applica anche all'istruzione universitaria ed implica che il diritto all'istruzione, anche universitaria, deve essere pratico ed effettivo, non meramente teorico ed illusorio;

sebbene non esista per gli Stati un obbligo ad istituire le Università, una volta che le abbiano istituite essi devono garantire che l'accesso ad esse sia effettivo. Eventuali restrizioni sono ammesse solo se perseguano uno "scopo legittimo", per tale intendendosi una finalità ritenuta prevalente rispetto al sacrificio del diritto in base alla rigorosa applicazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità (CEDU, 10 novembre 2005, Sahin c. Turchia; 18 marzo 2011, Lautsi c. Italia).

Compatibile con tali principi può essere considerato il sistema di accesso programmato a talune facoltà universitarie stabilito dalla legge 2 agosto 1999, n. 264.

La giurisprudenza costituzionale ed amministrativa (Corte cost. sent. n. 383 del 27 novembre 1998; TAR Lazio n. 5987/2008 ; n. 2443/2009) pronunciandosi sulla legittimità del *numerus clausus* di certi corsi di laurea, riguardanti fondamentalmente le professioni sanitarie, ha chiarito come le direttive europee – concernenti il reciproco riconoscimento, negli Stati membri, dei relativi titoli di studio universitari sulla base di criteri uniformi di formazione, l'esercizio del diritto di stabilimento dei professionisti negli Stati dell'Unione nonché la libera prestazione dei servizi – prescrivano “*standard di formazione minimi a garanzia che i titoli medesimi attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività professionali corrispondenti*”. Non si mette, pertanto, in dubbio come nelle direttive di riferimento (sostituite dalla dir. 7 settembre 2005 n. 2005/36/CE relativa al “riconoscimento delle qualifiche professionali”) si rinvenga un preciso obbligo di risultato (ex art. 189 del Trattato CE) gravante sugli Stati membri – individuabile nella predisposizione, da parte di questi ultimi di “misure adeguate a garantire le previste qualità teoriche e pratiche dell'apprendimento” – non facendosi in esse menzione alcuna degli strumenti da impiegare per realizzarlo, essendo tali strumenti “rimessi alle determinazioni nazionali” dei singoli Stati membri.

È altresì noto come la legge n. 264/1999, nell'introdurre “*un'organica sistema-*

zione legislativa” della materia, abbia stabilito, all'art. 4, che “l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”, demandando alla disciplina regolamentare ed applicativa – qui fatta oggetto di contestazione – le modalità e i contenuti delle prove di ammissione.

In particolare, **i contenuti delle prove per l'ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia, per come regolati dalla disciplina attuativa, sono palesemente in contrasto con l'art. 4 della citata legge n. 264/1999 in quanto:**

- sono del tutto avulsi dai programmi di scuola secondaria superiore e, in particolare, da quelli dei licei classici;
- non testano in alcun modo la “predisposizione” del candidato per le discipline sanitarie, ma impongono – irragionevolmente e sproporzionatamente – una approfondita conoscenza di dette discipline, non acquisibile da parte degli studenti liceali attraverso lo studio dei programmi curriculari;
- sono del tutto irragionevoli laddove presuppongono studi specialistici da parte di studenti impegnati nella preparazione dell'esame di maturità, le cui prove prevedono argomenti di studio del tutto differenti;
- a maggior ragione discriminano, in palese contrasto con il diritto di accedere in condizioni di parità all'istruzione, compresa quella di grado più elevato, universitaria (art. 34 Cost.), gli studenti provenienti da percorsi di studi di stampo umanistico, come i licei classici, rispetto a quelli provenienti da percorsi di studi superiori scientifici.

L'evidenza delle presenti contestazioni emerge *ictu oculi* dalla lettura dei programmi relativi alle prove di ammissione, ed in particolare della biologia e della chimica, indicati nell'allegato A del bando di cui al decreto rettoriale 7 febbraio

2014, n. 357, nonché dei test a risposta multipla somministrati nelle medesime materie (numeri da 28 a 52) e dal loro confronto semplicemente con l'indice – oltre che con i contenuti – dei libri di testo adottati nel Liceo classico frequentato dalla ricorrente (**doc. 12**), in cui non si fa alcuna menzione degli argomenti richiesti dalle prove d'ammissione.

Della fondatezza di tale circostanza, oltre che in virtù della perizia allegata (**doc. 13**), l'organo giudicante potrà avvedersi facendo ricorso alla sua ordinaria perizia oppure, ove lo ritenga necessario, attraverso una verifica.

Anzi, a riguardo occorre aggiungere che i programmi ministeriali dei licei neanche prevedono, come specifiche materie d'insegnamento, la biologia e la chimica, essendo dette materie accomunate nella più generale disciplina delle Scienze naturali che ricomprende, appunto, la biologia, la chimica e le Scienze della Terra ed il cui insegnamento viene suddiviso nel triennio (chimica e biologia nel terzo e quarto anno, scienze della terra nel quinto anno) ed impartito nei soli elementi di base, neanche lontanamente comparabili al livello di conoscenza richiesto dai programmi delle prove di ammissione e, più in dettaglio, dai test di ingresso somministrati.

In tal senso, vedasi l'allegato C (Piano degli studi del liceo classico) al D.P.R. 15.3.2010, n. 89 recante la revisione dell'assetto dei licei, peraltro recante una versione affatto innovativa e maggiormente ispirata all'approfondimento delle materie scientifiche rispetto al piano di studi osservato dalla ricorrente, che è quello precedente la “riforma Gelmini”.

Da quanto detto emerge con tutta evidenza **la violazione dell'art. 4, L. n. 264/1999, laddove esso limita, secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalità, il contenuto delle prove di ammissione al rispetto dei programmi della scuola secondaria superiore, nella specie palesemente violati.**

Ad ulteriore dimostrazione dell'illegittimità della disciplina attuativa e delle prove somministrate, vale richiamare lo stridente contrasto tra il contenuto dei test sottoposti ai candidati e quello del percorso formativo del liceo classico, come delineato dall'art. 5 del D.P.R. 15.3.2010, n. 89, secondo cui *“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche [enfasi aggiunta] alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie”*.

È appena il caso di osservare come, al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio universitario in base al merito ed alle capacità individuali e del principio di eguaglianza, di non discriminazione e di *par condicio* tra i partecipanti, **l'obbligo di rispetto dei programmi ministeriali avrebbe dovuto indurre il MIUR ad impostare i contenuti delle prove selettive tenendo conto del percorso formativo di tutti i candidati, qualunque fosse il tipo di istruzione provenienza.**

Né può ritenersi che la individuale “predisposizione per le discipline oggetto dei corsi” richiesta dalla norma di legge equivalga ad un'approfondita conoscenza delle materie che costituiscono oggetto di esame universitario e richiedono un impegno di studio del tutto indipendente dall'ordinario percorso formativo della scuola superiore e del liceo classico in particolare.

È chiaro a tutti come per “predisposizione” debba intendersi una “inclinazione”, saggiabile certamente anche mutuando le prove dai programmi seguiti nelle materie scientifiche studiate anche nei licei classici, senza debordare verso livelli di conoscenza del tutto ultronei.

È evidente, dunque, l'illegittimità dell'esito delle prove, della connessa graduatoria ai fini dell'immatricolazione a degli atti che l'hanno preceduta in quanto, oltre che essere palesemente in contrasto con la normativa di legge, tali atti hanno determinato una violazione del principio di eguaglianza e di parità di trattamento nonché della *par condicio* tra i candidati, discriminandoli in base al percorso formativo della scuola superiore prescelta, nonostante l'ordinamento preveda il diritto indiscriminato di concorrere per l'accesso a tutte le facoltà universitarie degli studenti provenienti da qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore.

1.3 E' appena il caso, a riguardo, di aggiungere l'ovvia considerazione che ove mai la legge venisse interpretata nel senso di ammettere prove di ammissione dai contenuti diversi rispetto ai programmi ministeriali, essa si porrebbe in insanabile contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 33, e 34, Cost., con l'art. 2, par. 1 del protocollo addizionale CEDU, al cui rispetto è obbligato lo Stato italiano per effetto dell'art. 117, comma 1 Cost., secondo cui “A nessuna persona può essere rifiutato il diritto allo studio”, nonché con l'art. 14 del Trattato di Nizza, così imponendosi per il giudicante – data la non manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini della definizione del giudizio – la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della suddetta norma di legge per violazione dei richiamati principi costituzionali.

II. SULL'ILLEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 7.8.1990, N. 241 E DELL'ALLEGATO 2 AL D.M. 85/2014

Nel concreto svolgimento della prova si sono verificati gravissimi vizi procedurali.

Pertanto, trattandosi di selezione nazionale unica, il vizio che si verifichi anche in una sola sede inficia la validità dell'intera prova sull'intero territorio.

2.1 Sono note le gravi irregolarità che sono emerse in varie sedi e che sono ancora oggetto di appositi accertamenti: tra le altre, quella relativa all'Università di Bari, ove è risultato che una scatola sigillata contenente i plichi destinati ai candidati sia stata manomessa, in palese violazione – al di là profili penali – dello stesso Allegato 2 al D.M. 85/2014.

Si è appreso, inoltre, che sia stato avviato un procedimento di verifica di quanto accaduto presso l'Università di Roma "Tor Vergata", ove, per un verso, avrebbe sostenuto la prova una serie di candidati provenienti da ben identificate scuole di preparazione al test distanti migliaia di chilometri da Roma e, per altro, sarebbero stati conseguiti punteggi identici (in tutte le sezioni di prova) da parte di candidati con lo stesso cognome che avrebbero dovuto sostenere il concorso in aule ben lontane e che non possono davvero aver totalizzato il medesimo risultato.

A ciò si aggiunga che nella sede in cui la ricorrente ha effettuato la prova, cioè l'Università degli studi di Roma "Sapienza" (nei locali della Facoltà di Economia e commercio a Via del Castro Laurenziano), si sono verificati ulteriori gravi vizi di procedura.

Il decreto ministeriale citato (n. 85/2014) prevedeva che la prova di ammissione avesse inizio alle ore 11.00 e che per il suo svolgimento fosse assegnato un tempo di 100 minuti (art. 2, comma 4). In realtà, i candidati hanno potuto effettivamente iniziare la prova in ritardo e il tempo assegnato è risultato ben inferiore ai 100 minuti previsti, almeno di venti minuti.

Ne risulta una chiara violazione di legge, per mancato rispetto dell'art. 1,

comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo. Tale norma prescrive che il procedimento amministrativo – quale è certamente quello in esame – debba conformarsi, tra l'altro, ai criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza. Criteri che sono stati palesemente violati. L'imparzialità, in particolare, richiede condizioni uniformi per tutti i partecipanti al procedimento amministrativo di selezione per l'ammissione alla Facoltà di Medicina: se alcuni hanno avuto a disposizione tutti e cento i minuti previsti per lo svolgimento della prova ed altri – come nel caso della ricorrente – hanno potuto dedicare alle risposte ai quesiti non più di ottanta minuti, la discriminazione è palese. Soprattutto in una prova in cui la velocità è elemento essenziale. Cento minuti per sessanta quesiti significa poco più di un minuto e mezzo per rispondere a un quesito.

2.2 Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari, risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

Per il M.I.U.R., nonostante il test ad aprile consentisse un'immediata ripetizione senza incidere sulla vita accademica e sull'inizio delle lezioni (previsto per il 1 ottobre 2014), non è accaduto nulla di rilevante giacché non vi è prova che tale plico mancante sia in effetti stato divulgato.

È evidente l'illegittimità di tale *modus procedendi* nell'ambito di una procedura concorsuale ove la segretezza dei quiz ha carattere nucleare. Non può paragonarsi la mancanza di un plico con l'elenco delle domande di concorso segrete, al mancato rinvenimento di una scheda elettorale non ancora votata tra quelle in dotazione del seggio. Non si può far finta di nulla e limitarsi a darne atto a verbale.

Soprattutto ove i punteggi della prova di quest'anno sono stati i più alti di sempre. Difatti, da un lato, si è abbassato drasticamente il punteggio per l'accesso alla facoltà di Medicina e, dall'altro, il punteggio dei candidati pugliesi si è alzato notevolmente. Dopo la pubblicazione dei risultati è emerso a sorpresa che nelle pri-

me cento posizioni vi erano ben 6 studenti che avevano sostenuto la prova a Bari, proprio dove nelle ore precedenti la prova si era verificata la manomissione di una scatola e il trafugamento di un intero plico con le 60 domande del test.

Un risultato che non può non essere considerato, anche alla luce del fatto che l'anno scorso il primo studente di Bari si era collocato al 116° posto.

Il più bravo studente d'Italia quest'anno è stato uno studente che ha sostenuto il test alla statale di Torino con il punteggio di 80,50 punti. Dopo di lui altri due punteggi altissimi da parte di due candidati entrambi pugliesi: un ragazzo della facoltà di Foggia e uno di Bari. In altri termini, punteggi medi pugliesi che aumentano quando la media nazionale del resto di Italia si abbassa. I due studenti pugliesi nelle prime tre posizioni - e otto di Bari entro le prime cento - sono dal punto di vista statistico una sorpresa senza precedenti. Per la prima volta nella storia i risultati di Bari superano quelli dell'Ateneo più grande del Paese, con più posti a disposizione e con più concorrenti, La Sapienza di Roma, l'Ateneo più grande d'Europa che colloca solo otto studenti nei primi cento e con punteggi inferiori rispetto ai baresi. Bari per poco non supera Milano, raddoppia e "tripla" le città del sud, come Palermo dove troviamo soltanto tre studenti entro i primi cento, per non parlare di altre città con una popolazione numericamente vicina a Bari dove a volte tra i primi cento non ve ne è neanche uno.

Eppure non può essere sottaciuto che, al fine di evitare ogni margine di discrezionalità, la *lex specialis* è molto chiara.

L'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 prevede che *"a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione"*.

A fronte della conclamata lesione di tale previsione, la prova di selezione non

avrebbe dovuto tenersi, come peraltro già accaduto in passato¹.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

L'art. 4 L. n. 264/1999, infatti, prevede che il Ministro dell'Università determina, con proprio decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione. In esecuzione della riportata disposizione di legge, detto dicastero, per l'anno accademico 2014/2015, con D.M. 5 febbraio 2014, prevedeva che le prove di ammissione dovessero avere “*contenuto identico sul territorio nazionale*” e si dovessero celebrare nella stessa data. Il combinato disposto delle superiori disposizioni - ispirate ai principi generali e fondamentali, vigenti in materia di concorsi pubblici - tendeva a garantire, oltre alla *par condicio* tra i concorrenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale, la trasparenza, la segretezza e la regolarità della prova.

In maniera più concreta, il sistema tendeva ad assicurare “la segretezza dei tests, identici su tutto il territorio nazionale, fino al momento dell'inizio dello svolgimento della prova, che per tali motivi si sarebbe dovuta espletare allo stesso ora-

¹ Era il 2007 e tutti ricorderanno il mancato ritrovamento di 3 plichi presso l'Ateneo di Catanzaro. Questo il comunicato stampa dell'Ateneo: “Il Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Professor Francesco Saverio Costanzo, di concerto con il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Professor Giovambattista De Sarro, ha segnalato alle autorità competenti, il 6 settembre scorso, possibili irregolarità riguardanti i plichi concorsuali relativi alle prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato. Il Rettore e il Preside della Facoltà di Medicina hanno inteso così garantire i candidati alle prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria contro ogni ipotetico rischio di alterazione delle prove medesime. Tale decisione è nell'interesse e a tutela dei candidati impegnati nelle prove di ammissione, ed è a dimostrazione dell'attenzione con cui l'Ateneo, operando con estrema trasparenza, ha monitorato le varie fasi relative all'espletamento dei concorsi stessi”. Anche in quel caso “il rettore aveva denunciato la mancanza di tre moduli contenenti i test dai plichi inviati dal Ministero”.

All'inizio, quindi, solo sospetti e plichi mancanti. Cautelativamente si decise di annullare la prova nonostante fosse già stata espletata. Dopo l'indagine, a distanza di tre anni, arrivarono i primi arresti e, successivamente, vi furono 5 condanne.

rio in tutto il territorio nazionale. Questa finalità non poteva che essere assicurata, secondo la valutazione fatta dall'Amministrazione, attraverso il criterio della contestualità delle prove uniche su tutto il territorio nazionale; criterio che, peraltro, mira in sostanza anche ad evitare la possibilità di comunicazione, da parte dei concorrenti, con l'esterno e che, sempre a giudizio dell'Amministrazione stessa, è stato ritenuto il mezzo più idoneo al raggiungimento di detti obiettivi" (T.A.R. Campania-Napoli, 27 gennaio 2004, n. 519).

L'elemento della segretezza, "attesa la sua particolare natura, non può che essere considerato come costitutivo della regolarità della procedura [e] una diversa lettura delle disposizioni de quibus si troverebbe in contrasto inevitabilmente con i principi sopraesposti" (T.A.R. Campania-Napoli, 28 luglio 2004, n. 10857).

Nella specie, di contro, come più volte ribadito, le buste delle prove potrebbero essere state aperte già in precedenza. "E' questa una circostanza idonea 'ex se' a rendere illegittima la procedura concorsuale 'de qua'; ciò perché, tenuto conto dei mezzi tecnici oggi a disposizione, vi è la concreta possibilità [che qualche candidato, più fortunato di altri, abbia conosciuto, n.d.r.], in anticipo, il contenuto della prova. Tale evenienza, indipendentemente dal suo effettivo realizzarsi (il cui accertamento evidentemente esula dai compiti di questo Giudice) integra di per sé la violazione di tutti quei principi richiamati, che in ogni procedura concorsuale devono essere osservati ad evitare che la stessa sia inficiata di illegittimità" (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Peraltro, come correttamente rilevato nella pronuncia dianzi richiamata, non occorre che in concreto vi sia stata provata l'effettiva "soffiata" proveniente dalla Puglia "essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti", di aver ricevuto delle informazioni riservate e segrete sul-

la prova; *“elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale”* (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Le selezioni, dunque, al di là della singolarità dei fatti come sopra rappresentati, dovranno essere annullate in ragione della semplice possibilità che i principi di segretezza e *par condicio* potessero essere stati violati.

Anche sotto questo profilo, la prova si rivela assolutamente illegittima.

III) ANCORA SULL'ILLEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA «LEX SPECIALIS» DI CONCORSO, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5,6,7 E 8 DEL D.P.R. 3.5.1957 N. 686 E DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 9.5.1994 N. 487, VIOLAZIONE DEL D.M. 23.7.2013 E DELL'ALLEGATO 1 AL DETTO D.M.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 34, 97 COST., VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E “PAR CONDICIO” DEI CONCORRENTI, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA

L'illegittimità della prova selettiva è apprezzabile anche da un ulteriore punto di vista.

Come si evince da quanto disposto dal D.M. del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 5 febbraio 2014, n. 85, recante le *“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15”* (doc. 1), appare evidente che le prove selettive di che trattasi si siano svolte in palese violazione del principio dell'anonimato, determinata dall'attribuzione di un codice a barre con il relati-

vo codice alfanumerico sottostante alla singola prova che consente facilmente l'individuazione del candidato.

Infatti, ai sensi dell'allegato n. 1, comma 7, D.M. n. 85/2014, *“Ogni plico contiene: a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; b) i quesiti relativi alla prova di ammissione; c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica; d) un foglio sul quale risultano prestampati: 1. il codice identificativo della prova; 2. l'indirizzo del sito web del MIUR (<http://accessoprogrammato.miur.it>); 3. le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito; e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente”*.

In estrema sintesi, ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicché si può affermare che **dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato che le aveva sostenute**.

Tale codice è facilmente visibile dalla busta (munita di finestra trasparente) e comunque è presente sul modulo risposte.

A ciò si aggiunga che, in alcune sedi di concorso, ai candidati è stato consegnato un "badge" da tenere in evidenza con indicato il proprio nome cognome e codice fiscale e, ancor più gravemente, ad essi è stato imposto di tenere in evidenza sul banco la propria carta di identità; ciò ha messo i commissari in condizione per tutta la durata della prova di riscontrare l'abbinamento "nome candidato-codice alfanumerico", in quanto il nome del candidato era ricavabile sia dal badge sia dalla carta di identità che i commissari hanno richiesto di tenere in vista, mentre il numero segreto era invece leggibile sui fogli della prova di concorso su cui i candi-

dati dovevano lavorare.

Orbene, recentemente il Consiglio di Stato ha affermato, proprio con riferimento al codice alfanumerico presente sugli elaborati, che *“ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate. Né vale obiettare, come fa l'Amministrazione, che l'identificazione del candidato, cui far risalire l'elaborazione della prova, presupporrebbe una collaborazione di quest'ultimo, in quanto unico possessore del codice identificativo. Ogni violazione del principio dell'anonimato delle prove ed ogni aggiramento del principio stesso presuppone potenzialmente una collaborazione del candidato che intende avvantaggiarsi dall'identificabilità delle proprie prove di concorso”* (Cons. Stato, sez. II[^], parere 14.10.2013, n. 4233).

In altri termini, la presenza di un codice alfanumerico riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario consegnati a ciascun concorrente, ha reso in astratto possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari.

Orbene, come noto, *“anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova. Tale valore è da ritenersi effettivamente tutelato dalle puntuali e minute prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni e norme di settore, che - quando sono integra-*

te da disposizioni di auto-regolamento, come nel caso di specie - non consentono però, in via di principio, procedure tali da rendere possibile a un qualsivoglia addetto alla vigilanza o membro della commissione di seguire la traccia dell'elaborato, identificandone l'autore, come avviene quando la tracciabilità sia consentita dall'identificazione del candidato mediante i codici a barre e numerico, riportati sia sulla scheda recante i dati anagrafici del medesimo (esibita sul banco durante la prova, per consentire alla vigilanza il controllo costante dell'identità del candidato), sia sul modello di questionario consegnato a ciascun candidato. E' appena il caso di aggiungere che la regola dell'anonimato dei concorrenti sia espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa (cfr.: Cons. Stato II, 6.10.2011 n. 3672; T.a.r. Sardegna Cagliari I, 14.3.2012 n. 229; T.a.r. Sicilia I, 28.2.2012 n. 457; T.a.r. Toscana I, 27.6.2011 n. 1105)" (TAR Molise, 4.6.2013, n. 386).

È stato anche osservato che "le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale,

dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071)” (TAR Sardegna, 14.3.2013, n. 230; negli stessi termini, TAR Sicilia, Catania, sez. III[^], 28.8.2008, n. 1528).

La correttezza di tali tesi, del resto, è stata da ultimo autorevolmente confermata dall'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 20 novembre 2013, n. 26** pronunciata proprio in tema di prove di accesso al corso di laurea a numero chiuso in medicina e chirurgia, secondo cui **“il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.** ... Infatti, come si evince dagli atti e come meglio specificato nelle premesse, la Commissione ha fatto annotare sull'elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, il codice alfanumerico CINECA riservato a lui attribuito, codice la cui funzione era appunto quella di consentire solo ex post l'abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta. (...) Inoltre, alla fine della prova in controversia il ritiro delle buste e soprattutto il loro posizionamento nei vari contenitori sono avvenuti seguendo rigorosamente l'ordine alfabetico dei singoli candidati, con conseguente possibilità di rintracciare con sicurezza la scatola in cui era stata collocata la prova consegnata da ciascun candidato.

Ne consegue che il comportamento della Commissione ha superato la soglia di criticità, mettendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l'anonimato nella fase di correzione.

Il mezzo in rassegna va quindi accolto, con conseguente annullamento della graduatoria invalidamente formata”.

Tali argomentazioni svolte dall'Adunanza Plenaria nella decisione sopra citata sono state confermate anche dal recentissimo orientamento della giurisprudenza che, pronunciatisi sugli atti delle procedure concorsuali per l'accesso ai corsi di laurea, li ha giudicati “illegittimi, al contrario di quanto affermato dalla sentenza impugnata del TAR Lazio, con riguardo precipuo alla violazione del principio dell'anonimato Conseguentemente, avendo la vicenda evidenziato l'inadeguata e insufficiente organizzazione della prova di accesso programmato al corso di medicina, organizzazione evidentemente non rispettosa delle regole dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, regole che, se rispettate dall'Ateneo, avrebbero creato le condizioni di migliori prestazioni da parte delle ricorrenti secondo un parametro di comune esperienza, questo Collegio ritiene che sussista il nesso di causalità tra il comportamento tenuto dall'Università e l'evento in termini di qualità della prova sostenuta dalle odierne appellanti. Ben può, infatti, sussistere il nesso causale quando si accerti l'illegittimità di un atto che ha prodotto, anche se in via mediata o indiretta, un evento dannoso come effetto e conseguenza proprio di quella condotta illegittima sotto un profilo amministrativo. L'Amministrazione è, infatti, tenuta a comportarsi correttamente e imparzialmente nell'attuazione di un concorso per essere fedele agli obblighi e agli adempimenti contratti e assunti con l'indizione del concorso medesimo. Il venir meno a tali impegni la espone ad una forma di responsabilità per inadempimento

con conseguente risarcimento del danno prodotto, anche indirettamente, nei riguardi di chi abbia subito la lesione” (Cons. Stato, Sez. VI[^], 9.6.2014, n. 2935).

In argomento, ci si permette di portare all’attenzione del Collegio ulteriori precedenti giurisprudenziali in termini:

- Cons. Stato, ord. 30.4.2014, n. 1716; Id., ord. 11.3.2014, n. 1072; Id., ord. 14.5.2014, n. 1953, hanno ritenuto l'appello – contenente censure relative alla violazione del principio dell'anonimato nel test d'accesso a medicina – meritevole dell'approfondimento proprio della trattazione della controversia nel merito, disponendo per l'effetto l'ammissione con riserva e in sovrannumero dei ricorrenti alle università prescelte;
- Tar Sicilia, Palermo, sentenze brevi nn. 793, 792 e 121/2014 hanno annullato le prove limitatamente alla posizione dei ricorrenti per la descritta violazione dell'anonimato.

Anche sotto tale profilo, va ribadita la circostanza che pur se le prove si siano svolte in modo illegittimo in alcune specifiche sedi (ad esempio, con il ritiro delle schede anagrafiche all'inizio della prova o con l'ordine di imbustamento immediato delle medesime schede anagrafiche) non priva di rilevanza la grave violazione dei principi dell’anonimato e di *par condicio*, proprio in ragione delle già descritte modalità di svolgimento della prova stabilite negli allegati ai bandi impugnati.

IV. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DELL'ART. 2 DEI D.M. 218 E 220/2014

ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E

LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo *ex art. 34 Cost.* al diritto allo studio dei ricorrenti, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile.

4.1 Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

Fra le altre, a mero titolo esemplificativo si riportano le seguenti domande errate e/o fuorvianti (cfr. **doc. 9**).

- “n. 26 *La definizione del XX secolo come "secolo breve" è di:*

A) *Eric J. Hobsbawn*

B) *Ernesto Galli della Loggia*

C) *Giovanni Sabbatucci*

D) *Max Weber*

E) *Michel Foucault*”.

In questo caso c'è un evidente errore materiale e la risposta esatta, infatti, è la A) così come affermato dal Ministero, solo che il cognome è scritto in maniera scorretta (c'è una n finale al posto della m). Tale errore potrebbe avere indotto il candidato a non rispondere. In ogni caso, i candidati – valutati su domande di difficoltà elevatissima e improba anche per esperti delle materie – hanno ovviamente diritto ad una formulazione corretta e attendibile.

- “27. Quale tra i seguenti abbinamenti scienziato — campo scientifico NON è corretto?

A) Mario Capecchi — chimica

B) Enrico Fermi — fisica nucleare

- C) Riccardo Giacconi — astronomia
 D) Rita Levi-Montalcini — neurologia
 E) Camillo Golgi — istologia”.

In realtà, Mario Capecchi può considerarsi un chimico. Quindi nessuna risposta è corretta.

- “n. 29. In quale riga sono correttamente riportate le funzioni relative ad ogni struttura anatomica indicata in colonna?

	<i>midollo allungato</i>	<i>ipofisi</i>	<i>cervello</i>	<i>cervelletto</i>
1	controlla ritmo cardiaco e respirazione	produce l'ormone FSH	coordina equilibrio	controlla emozioni
2	coordina equilibrio	controlla le emozioni	controlla ritmo cardiaco e respirazione	produce l'ormone ADH
3	controlla ritmo cardiaco e respirazione	produce l'ormone ADH	controlla emozioni	coordina equilibrio
4	controlla emozioni	coordina equilibrio	produce l'ormone ADH	controlla ritmo cardiaco e respirazione
5	coordina equilibrio	controlla ritmo cardiaco e respirazione	controlla emozioni	produce l'ormone FSH

B) Riga 1

C) Riga 2

D) Riga 4

E) Riga 5”.

La risposta C è quella più vicina alla correttezza ma nessuna riga è scientificamente corretta: la domanda è formulata male perché l'ormone ADH è rilasciato dall'ipofisi in circolo (ossia secreto) ma è prodotto dall'ipotalamo che fa parte del cervello.

- “n. 31 Alcune sostanze utilizzate nella cura per il cancro non permettono il disassemblamento del fuso mitotico. In quale delle seguenti fasi si arresta la mitosi a seguito del trattamento con tali sostanze?

A) Metafase

B) Interfase

C) Profase

D) Anafase

E) Telofase”.

Secondo la disciplina in materia il disassemblamento si ha nell'anafase (lett. D), ma se i farmaci non permettono il disassemblamento il blocco si ha nella fase precedente cioè in metafase (lett. A). Quindi si potrebbe, ragionevolmente, essere stati indotti in errore dalla complessa e capziosa formulazione della domanda.

- “n. 32 *Quali delle seguenti molecole può essere prodotta in una cellula fotosintetica in assenza di luce?*

1. *NADH*

2. *FADH₂*

3. *NADP⁺*

A) *Tutte*

B) *Solo 1 e 2*

C) *Solo 2 e 3*

D) *Solo 3 e 1*

E) *Nessuna”.*

In ordine a tale quesito va evidenziato che, a seguito del cd. ciclo di Krebs, le cellule producono le molecole NADH e FADH₂. Secondo queste premesse la risposta corretta è la B) e non la A), come a torto ritenuto dal Ministero.

- “n. 36 *In quale dei seguenti organelli avviene solitamente la sintesi proteica?*

1. *Cloroplasto* 2. *Mitocondrio* 3. *Nucleo*

A) *Solo 1 e 2*

B) *Solo 1 e 3*

C) *Solo 2 e 3*

D) *Tutti*

E) *Nessuno”.*

In questo caso la risposta scientificamente corretta è la E), perché la sintesi pro-

teica avviene solitamente nel citoplasma grazie ai ribosomi, con netta esclusione della A.

Orbene, nei cinque precedenti quesiti, convalidando con 1,50 punti la risposta A – in tutti e cinque casi, alternativamente o contestualmente, inattendibile, scientificamente errata o oggettivamente fuorviante – e penalizzando con -0,40 punti le altre risposte, il Ministero ha fornito un rilevante numero di domande che hanno falsato il concorso.

In sintesi, taluni candidati otterranno una valutazione illegittimamente più positiva, altri una valutazione illegittimamente più negativa del dovuto.

La giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell'inattendibilità scientifica dei quesiti del test a risposta multipla, pronunciandosi nel modo seguente: *“il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento”* (Cons. Stato, Sez. VI, 26.10.2012, n. 5485).

Donde un ulteriore vizio della procedura, anche nella figura sintomatica della falsa applicazione della *lex specialis*; in particolare dell'art. 2 del bando ministeriale, che prescrive che *“La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”* (doc. 1).

4.2 Ancor più drasticamente, giova evidenziare che il test non è stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si predispone e si utilizza un test in base dall'importanza coì rilevante.

Ciò in palese distonia rispetto a quanto accade negli altri ordinamenti: “*Test users should select tests that meet the intended purpose and that are appropriate for the intended test takers*”. Questo non avviene, perché non si è mai dimostrato che i test che vengono scelti e utilizzati: “*meet the intended purpose*” e che “*are appropriate for the intended test takers*”².

Come si deduce dagli studi della dottrina sul punto³, mentre in America e nel mondo anglosassone i test vengono predisposti e sperimentati prima della somministrazione seguendo appositi protocolli, nel nostro ordinamento essi risultano un insieme acritico di domande del tutto avulse dal contesto di riferimento e dai principi in base ai quali programmi e test devono essere costruiti e poi verificati.

Prima di poter somministrare un test, è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell'oggetto da valutare (Planning phase), alla selezione dei contenuti del test (Design phase / initial specifications), alla produzione vera e propria degli item (Development test). A tali già complesse procedure ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto, l'analisi dei risultati della sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intendeva misurare, cioè le conoscenze

² <http://www.apa.org/science/programs/testing/fair-code.aspx#a>.
<http://ncme.org/resource-center/code-of-professional-responsibilities-in-educational-measurement/>.

³ Fra gli altri, BARNI M., *Etica e politica della valutazione*. Atti del XV Convegno GISCEL, Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche. Ipotesi ed esperienze, Milano 6-8 marzo, 2008; BARNI M., *Diritti linguistici, diritti di cittadinanza: l'educazione linguistica come strumento contro le barriere linguistiche*, Atti del Convegno di Viterbo, 6 novembre 2010. La Prof.ssa Monica Barni è straordinario nell'Università di Siena e si occupa scientificamente di “*etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell'utilizzo di test*”. Con D.M. 7 agosto 2012, è stata nominata dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un'altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all'abilitazione per i T.F.A.)

ze/competenze richieste. Solo dopo aver fornito prove evidenti del possesso di tali caratteristiche qualitative, il test può essere “messo sul mercato” e utilizzato.

La complessa schematizzazione rende evidente che la costruzione di un test non può essere il risultato di un mero assemblaggio di quesiti costruiti da esperti delle materie oggetto di valutazione, ma che ogni domanda del test deve essere selezionata solo perché è in grado di fornire quelle informazioni che, insieme alle altre informazioni fornite dagli altri item che compongono il test, permettano di fare quelle inferenze che riguardano la capacità di un individuo, nel nostro caso, di un giovane studente di frequentare proprio quel corso di studio.

Dai documenti ministeriali, non emerge l'adozione della metodologia appena descritta, che invece, come può dettagliatamente notarsi nella perizia in atti, deve essere messa in atto nel caso di test di selezione.

Nell'Allegato A, contenente i *“Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie”*, non solo vengono definiti in maniera assai vaga i contenuti del test, ma soprattutto non si spiegano i motivi per cui tali contenuti concorrano alla definizione delle competenze/conoscenze globali richieste ai candidati, e poi come tali contenuti siano resi operativi negli item, il modo in cui è determinato il peso che a ciascuna parte del test e a ciascun item viene attribuito per la formulazione del punteggio finale.

V) ANCORA SULL'ILLEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

ULTERIORE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO FRA I CANDIDATI

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, L. N. 264/1999 E DEGLI ARTT. 97, 3, 33 COST.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 3/5/1957, N. 686 E DEL D.P.R. N. 487/1994

La violazione dei principi generali in materia concorsuale, quali la segretezza e la *par condicio* tra i candidati, è apprezzabile anche da un ulteriore punto di vista.

Come accennato, il D.M. del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 5 febbraio 2014, n. 85 (**doc. 1**), ha determinato le modalità e contenuti delle prove di ammissione.

L'art. 4 della L. 264/99, inoltre, prevede che siano le singole Università a curare e gestire le procedure, sebbene nel rispetto delle modalità che devono essere fissate, per tutti gli Atenei, direttamente dal MIUR.

Invero, nel caso di specie il MIUR si è limitato a delegare la complessiva gestione organizzativa al CINECA di Bologna senza però indicare allo stesso le procedure necessarie al fine di garantire la massima correttezza e segretezza delle operazioni e quindi la *par condicio* per una selezione di così rilevante importanza per migliaia di cittadini.

Ai sensi dell'allegato 1, comma 11, al D.M. n. 85/2014:

“Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, consegna presso la sede del CINECA, alla rappresentanza del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettere a) e quello di cui alla lettera d)”.

Orbene, mentre il D.M. rinvia al bando l'applicazione delle norme in materia concorsuale per assicurare segretezza e regolarità della selezione, nessuna garanzia è prevista per la fase più delicata della selezione ovvero la valutazione degli elaborati che è stata completamente delegata al CINECA.

In particolare, dal momento in cui i plichi contenenti le prove dei candidati vengono consegnati al CINECA sino a quando quest'ultimo stesso restituisce i

moduli con le risposte relative alla correzione, non è stata prevista alcuna forma di garanzia né l'istituzione di un'apposita Commissione che assicuri la regolarità delle operazioni (delicatissime) di apertura dei plichi.

Il Decreto Ministeriale impugnato si limita a prevedere in termini assolutamente generici e non circostanziati la cura della procedura affidata alla "rappresentanza del MIUR presso il CINECA" ma non trovano alcuna disciplina aspetti fondamentali, quali la verifica dell'integrità dei plichi, la rottura dei sigilli e la fase della loro apertura.

In altri termini, non si riesce davvero a comprendere chi ha verificato la regolarità del confezionamento dei plichi, chi li abbia aperti e chi abbia effettuato gli abbinamenti.

È evidente la palese carenza di una qualsiasi garanzia di segretezza ed imparzialità, come è confermato, peraltro, dall'assenza di una qualsiasi forma di verbalizzazione di tali operazioni.

Ciò che è davvero paradossale è che si sia prevista l'istituzione di apposite Commissioni giudicatrici che poi, di fatto, non hanno svolto la propria funzione istituzionale che, invece, è stata delegata ad un soggetto terzo (il CINECA) che non offre alcuna garanzia di imparzialità.

Altresì evidente, ad esempio, è la chiara violazione del disposto dell'art. 14, comma 5, D.P.R. n. 487/1994, secondo cui i plichi devono essere aperti alla presenza della commissione esaminatrice.

Lungi dal rispettare tale basilare principio delle procedure concorsuali, nel caso di specie la Commissione giudicatrice non ha aperto i plichi ma si è limitata ad inviarli al CINECA che poi ha restituito i moduli con la valutazione delle prove, con chiara vulnerazione dei principi quali la *par condicio* tra i candidati, la trasparenza, la segretezza e la regolarità dell'*iter* di valutazione.

Tutto ciò ha compromesso il corretto svolgimento della prova, in palese violazione dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione.

VI. SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. N. 85/2014 LADDOVE DISPONE DI EFFETTUARE LA PROVA DI AMMISSIONE NEL MESE DI APRILE 2014: DISCRIMINAZIONE A DANNO DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 33 COST., DELL'ART. 4, L. N. 264/1999, DELL'ART. 191, D.LGS. 16.4.1994, N. 297 E DELLA CIRCOLARE MIUR 21 MARZO 2005 PROT. 658

Primi e naturali interessati alla prova di ammissione ad una Facoltà universitaria sono gli studenti che terminano l'ultimo anno della scuola secondaria superiore e che, conseguito il diploma di maturità, intendono proseguire con continuità e tempestività i loro studi all'Università. Al tempo stesso, è su tale continuità e tempestività del *cursus* scolastico e universitario, che devono puntare massimamente il MIUR e l'intero sistema italiano di istruzione, anche in una prospettiva di competitività del Paese nel contesto internazionale, il quale si caratterizza per la presenza di sistemi scolastici che prevedono una durata più breve dell'istruzione pre-universitaria.

6.1 Ebbene, come si è anticipato in punto di fatto, nella presente sessione la prova di ammissione alla Facoltà di Medicina si è svolta in data 8.4.2014, quando gli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria superiore non hanno ancora terminato gli studi pre-universitari e sono nel pieno della preparazione degli esami di maturità, che hanno inizio a giugno 2014.

Il che li ha danneggiati, in maniera evidente, sovrapponendosi l'impegno per la preparazione alla prova in esame con l'intenso studio necessario per preparare la maturità, che, come è noto, si fa più gravoso quando mancano appena due mesi da essa.

Ciò ha creato una discriminazione palese tra gli studenti che stanno ancora frequentando l'ultimo anno di scuola superiore e gli altri partecipanti alla prova di ammissione a Medicina non gravati da simile contestuale impegno di studio: si pensi, ad esempio, agli studenti che hanno già conseguito in precedenza la maturità o quelli già laureati; o a quelli che mirano a transitare alla Facoltà di Medicina dopo essersi iscritti ad altre Facoltà, come Biologia o Chimica o Farmacia.

Tutto ciò rende evidente **l'illegittimità della scelta di aver calendarizzato la prova di ammissione a Medicina nel mese di aprile 2014 per disparità di trattamento, in violazione del principio di eguaglianza.**

Inoltre, la discriminazione viene a pesare proprio sui candidati che, come si è cercato di dire, sono i "naturali" e "primi" interessati e sono i soggetti che più di ogni altro sono in grado di assicurare l'efficiente svolgimento degli studi per la migliore realizzazione delle esigenze del Paese: il che mostra come alla discriminazione, e cioè alla violazione del principio di eguaglianza, si aggiunga anche l'illegittimità per manifesta irragionevolezza della decisione di far effettuare la prova di cui si tratta nel mese di aprile 2014.

Decisione presa quest'anno per la prima volta, essendosi abbandonata una prassi che si era consolidata negli anni passati, nei quali la prova si era tenuta dopo la maturità.

6.2 L'illegittimità della scelta di anticipare la prova di selezione ad aprile è apprezzabile anche da un altro punto di vista.

Come noto, possono iscriversi ad un corso di laurea (triennale, magistrale a ci-

clo unico) coloro che sono in possesso del “diploma di istruzione secondaria di secondo grado” richiesto dalla normativa in vigore (art. 191 del D.lgs. 297/1994) o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (v. circolare MIUR 21 marzo 2005, prot. n. 658). In particolare, il comma 5 dell'art. 191 del D.Lgs. 297/1994 dispone che *“I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore possono accedere a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario, ferme restando le condizioni e le modalità previste dal presente capo per gli istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio”*.

La circolare MIUR del 21 marzo 2005, sopra citata, dispone che *“Gli studenti interessati all'immatricolazione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico: ... in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane all'estero (statali, paritarie, legalmente riconosciute), oppure di uno dei titoli finali di Scuola Secondaria di cui all'allegato n.2 presentano la domanda di iscrizione al di fuori dello specifico contingente riservato dalle Università, per il tramite della competente Rappresentanza italiana all'estero, almeno un mese prima della scadenza che sarà prevista per la presentazione diretta all'Università da parte dei candidati italiani”*.

Il necessario possesso, ai fini dell'accesso all'Università, del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado è indiscusso anche in giurisprudenza (vd. *ex plurimis*, TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 54/2007).

Ne discende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui essi dispongono che, per il prossimo anno accademico, non solo le domande di iscrizione (previste per un periodo di tempo limitatissimo dal 22 febbraio all'11 marzo), ma – si badi - anche il test selettivo sia stato anticipato ad aprile, ovverosia ad una data in cui il 70% dei partecipanti (costituendo gli studenti liceali dell'ultimo

anno la maggioranza dei candidati a tale genere di prove) non possiede ancora il diploma di istruzione secondaria, e perciò non possiede l'elemento minimo indispensabile, ove anche per ipotesi superasse in quella data il test di ammissione, per essere appunto ammesso all'Università.

Tanto basti a considerare illegittimi i provvedimenti impugnati, a cominciare dall'avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 – protocollo n. 562 – recante “Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015”, nella parte in cui “si comunicano le date di effettuazione delle prove di ammissione”, a livello nazionale, per la data dell'8 aprile 2014 per il corso di laurea in “Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana”.

Inoltre, non può non eccepirsi la palese violazione da parte del MIUR della riserva di legge, pur se relativa, imposta in materia del diritto allo studio. Se è vero, infatti, che *“i criteri di accesso all'università, e dunque anche la previsione del numerus clausus non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa”* (C. Cost., 27 novembre 1998, n. 383), non potrà che concludersi che è illegittima la scelta del M.I.U.R. di mutare la data delle prove di ammissione senza alcuna copertura normativa, o meglio con un avviso privo di forza di legge (pur se secondaria). Il MIUR, senza fornire alcuna ragione in merito alle scelte operate, inoltre, ha del tutto arbitrariamente stabilito (con un mero provvedimento amministrativo) che l'anticipazione della prova dovesse essere prevista solo per alcune materie contemplate dall'art. 1 comma 1, lettera a) della l. 2 agosto 1999 n. 264, mentre per altri corsi di laurea, quali ad esempio “Professioni sanitarie” si è deliberatamente scelto di lasciare l'effettuazione della prova d'accesso al mese di settembre. Nulla è disposto, invece, per tutti gli altri corsi disciplinati dall'art. 1 della legge 264/1999 (e non menzionati nell'avviso) e dall'art. 2 della

legge sul *numerus clausus*.

Quale sia la *ratio*, la motivazione e la differenziazione tra i diversi corsi di laurea, le cui prove sono *ex lege* basate sui medesimi programmi, non è dato sapere. Peraltro, dalla suddetta scelta l'Amministrazione non trae nessun beneficio, né adempie alla tutela di alcun interesse attuale e/o collettivo. Difatti, la violazione di un interesse legittimo, nel caso di specie del tutto paradossale poiché inerente lo slittamento in anticipo di ben 5 mesi del test d'ingresso da svolgersi prima dell'esame di maturità, potrebbe essere giustificata solo ed unicamente dal perseguimento di un interesse generale e diffuso, cioè l'interesse pubblico, che però, non viene nemmeno minimamente esplicitato dall'amministrazione.

Da quanto sopra deriva inoltre come l'operato della pubblica amministrazione nella fattispecie sia stato connotato da manifesta illogicità. La scelta arbitraria ed irrazionale posta in essere dal MIUR nel momento in cui ha deliberatamente anticipato le date della prova d'accesso ai corsi di laurea di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) l. 264/99, appare frutto di una condotta che ha determinato un pregiudizio nella sfera degli odierni ricorrenti foriero di irreparabili conseguenze.

VII. ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. N. 85/2014 PER MANIFESTA INGIUSTIZIA DERIVANTE DAL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL MERITO DIMOSTRATO DAGLI STUDENTI "MATURANDI" NEL CORSO DEI LORO STUDI E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI STUDENTI IMMATRICOLATISI NELL'A.A. PRECEDENTE AVVALENDOSI DEL CD. "BONUS MATURITÀ"

Il D.M. n. 85/2014 impugnato non ha previsto alcun riconoscimento del merito dimostrato dagli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore nello svolgimento dei loro studi.

Altre selezioni analoghe per l'ammissione alla Facoltà di Medicina, ad esempio quella svoltasi nel marzo 2014 all'Università Cattolica del Sacro Cuore, hanno

giustamente – sotto tale profilo – previsto un “bonus” correlato ai crediti complessivi e ai voti ottenuti nei precedenti due anni di scuola secondaria superiore (il primo e secondo liceo per gli studi classici).

La mancata previsione di un simile “bonus” nella prova di cui si tratta costituisce una manifesta ingiustizia che lede chiaramente le posizioni soggettive dei “capaci e meritevoli” che, in base all’art. 34, comma 3, Cost., hanno diritto a raggiungere i più elevati gradi del sistema degli studi proprio in virtù dei risultati di profitto che riescono a raggiungere. Porre i migliori e i più meritevoli sullo stesso piano degli altri significa appiattire ingiustamente le posizioni dei candidati, annullando la rilevanza dell’impegno mostrato dai primi.

Sul punto si fa presente che la ricorrente ha ottenuto 6 crediti in primo liceo, 6 crediti in secondo liceo e 7 crediti in terzo liceo, con medie di voti elevatissime nei due anni (quasi 7 in primo liceo; 8 in seconda liceo).

Peraltro, tutto ciò appare vieppiù irragionevole se si tiene conto che lo scorso anno, proprio tenendo conto del cd. “bonus maturità”, sono stati ammessi, sia pur tardivamente, 1800 candidati in sovrannumero rispetto ai posti stabiliti, come evidenziato dal Ministero della Salute nella nota dell’aprile 2014 di individuazione del fabbisogno di medici.

Ne deriva l’evidente illegittimità, anche sotto questo profilo, del D.M. impugnato: sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei “capaci e meritevoli”; sia sotto il profilo della manifesta contraddittorietà rispetto al riconoscimento assicurato al merito nella prova tenutasi l’anno passato.

VIII. ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. N. 85/2014 QUANTO AL MECCANISMO DI SELEZIONE BASATO SULLA COMBINAZIONE TRA RISULTATI OTTENUTI NELLA PROVA E PREFERENZE DELLE SEDI UNIVERSITARIE: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E IRragionevole PROCRASTINARSI DELL’INCERTEZZA SULL’ESITO FINALE

DELLA PROVA

La selezione per l'ammissione alle Facoltà di Medicina si è fondata, in base al D.M. n. 85/2014 impugnato, su una combinazione fra il risultato ottenuto nella prova e l'indicazione della sede che i candidati erano tenuti a scegliere prima dell'esito delle prove.

Il meccanismo è stato concepito nel seguente modo. Il candidato è considerato idoneo se supera la soglia di 20 punti nelle risposte ai quesiti: viene assegnato un punteggio di 1,5 punti per ogni risposta esatta; un punteggio eguale a zero per ogni risposta non data; un punteggio di meno 0,4 punti per ogni risposta errata. I vincitori, ammessi all'iscrizione nella Facoltà, sono solo quelli che rientrano nel numero di posti predeterminato. Tale predeterminazione è stata duplice: 9.983 posti a livello complessivo nazionale e, in tale limite, differenti soglie quantitative di posti per le diverse Facoltà presenti nel territorio nazionale.

Tra queste Facoltà il candidato poteva indicare un ordine di preferenze, senza che venisse precisato un numero minimo o massimo di preferenze. Come in concreto è avvenuto all'atto della domanda di partecipazione (**doc. 7**).

Qui si rivela immediatamente **l'illegittimità del meccanismo di selezione, per insanabile disparità di trattamento**. Infatti: un candidato che sia rientrato nei primi 9983, dunque entro il numero di posti disponibili a livello nazionale per gli studenti comunitari e non comunitari residenti, non è ammesso se ha indicato una o più Facoltà i cui posti sono stati già "coperti" da altri candidati; mentre paradossalmente, può essere ammesso un candidato collocato dopo la posizione n. 9983, se ha indicato Facoltà non scelte da altri candidati o nelle quali i posti non sono stati interamente "coperti" da candidati che lo precedono in graduatoria.

In sostanza, l'ammissione alla Facoltà di Medicina viene a dipendere dal caso: è avvantaggiato chi ha indicato più Facoltà nelle quali è disposto ad iscriversi e

chi ha preferito Facoltà meno scelte da altri.

Oltre al caso pesa anche il fattore economico: può indicare più Facoltà, e dunque più sedi universitarie, chi ha la possibilità economica di mantenersi agli studi universitari in Atenei anche lontani dalla propria abitazione.

Si tratta, a ben vedere, di un ulteriore profilo di illegittimità della prova in esame, per disparità di trattamento suscettibile di pregiudicare i “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi” di cui all’art. 34, comma 2, Cost.

Oltre a ciò, tale meccanismo basato sulla combinazione fra risultato ottenuto nella prova e sedi prescelte ha avuto una conseguenza abnorme: dopo la graduatoria nominativa pubblicata lo scorso 20 maggio 2014 che non includeva l’assegnazione dei candidati alle diverse sedi universitarie, sono state pubblicate successive graduatorie contenenti l’indicazione delle sedi assegnate o prenotate per i candidati.

Tali graduatorie specificavano, da un lato, l’assegnazione alla sede scelta prioritariamente dei candidati rientranti nei posti disponibili relativi a tale sede e, dall’altro, la prenotazione per sedi indicate non come prioritarie per i candidati non rientranti nei posti disponibili relativi alla prima preferenza.

Il susseguirsi di diverse graduatorie è dovuto al fatto che non tutti i candidati prenotati per sedi non prioritarie si sono effettivamente iscritti, dandosi luogo così a degli “scorrimenti” progressivi delle graduatorie medesime.

Lo stesso D.M. impugnato prevede esplicitamente che l’ultima e definitiva graduatoria sarà resa pubblica nell’ottobre 2014. È subito chiaro il vizio di tale previsione: essa costringe i candidati che, come la ricorrente, sono idonei e attendono scorrimenti per loro utili della graduatoria a dover prolungare la loro incertezza per sei mesi dallo svolgimento delle prove. Si tratta di una previsione e di una situazione assolutamente irragionevoli che, impedendo una programmazione

tempestiva delle future scelte di vita e universitarie, vengono chiaramente a ledere il diritto fondamentale al pieno svolgersi della propria personalità, tutelato anche dall'art. 2 della Costituzione.

IX. SULL'ERRONEA INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO CHIUSO

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4, L. 2.8.1999, N. 264; VIOLAZIONE DELL'ART. 6 TER, D.LGS. 30.12.1992, N. 502

La legge n. 264/1999 ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale “*sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*” (art. 3, comma 1, lett. a).

I criteri per determinare i numeri dei posti, dunque, sono l'offerta potenziale degli atenei ed il fabbisogno di professionalità.

Orbene, per quel che riguarda il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, le Regioni avevano ipotizzato un numero di studenti da immatricolare nell'a.a. 2014/2015 pari a 10.748.

Il Ministero della Salute, con nota del 4.3.2014 (**doc. 5**), pur avendo valutato che adottando l'ipotesi prospettata delle Regioni vi sarebbe stato un forte saldo negativo tra neo laureati e pensionamenti nei successivi anni (pari a 27.400 unità nel periodo 2014-2028), paradossalmente ritiene congruo proporre un **numero addirittura inferiore di immatricolazione rispetto a quello proposto dalle Regioni, pari a 9.500 unità**.

La determinazione del MIUR di concerto con il Ministero della Salute del 10 marzo 2014, n. 220 fissava in 9983 i posti a disposizione sul territorio nazionali per cittadini comunitari e non comunitari residenti (**doc. 4**).

Tale determinazione, tuttavia, è stata assunta in palese violazione dell'art. 6 ter,

D.Lgs. 30.12.1992, n. 502⁴, il quale prevede il necessario Accordo per la determinazione del fabbisogno di medici tra lo Stato e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Tale Conferenza non ha manifestato il proprio consenso e non è addivenuta all'Accordo con lo Stato, per di più esprimendo in un proprio documento ufficiale del 10 aprile 2014 (**doc. 6**) “**forte preoccupazione**” in merito al modo di determinazione del fabbisogno dei medici.

Infatti, fra le premesse dei D.M. nn. 218 e 220/2014 (che hanno definito i posti per medicina ed odontoiatria) è riportato:

“VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2014-2015 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale;

⁴ Per comodità di consultazione si riporta il testo della disposizione:

“1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.

2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:

- a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;*
- b) modelli organizzativi dei servizi;*
- c) offerta di lavoro;*
- d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.*

3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al ministero della sanità i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti”.

TENUTO CONTO che la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non ha ancora formalizzato il previsto Accordo sul fabbisogno definito dal Ministero della Salute;

CONSIDERATA tuttavia la necessità di emanare il presente decreto per consentire il perfezionamento del bando di concorso da parte degli Atenei relativamente ai posti disponibili per l'a.a. 2014-15 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999”.

Vi è di più.

Secondo il disposto del citato art. 6 *ter*, D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, il fabbisogno di professionalità è calcolato nel rispetto di alcuni tassativi adempimenti procedurali, quali:

- la necessità di determinare con decreto da parte del Ministero della Salute il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale ai fini della programmazione degli accessi ai corsi di diploma di laurea;
- la necessità di acquisire da parte del Ministero della Salute il parere obbligatorio non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, prima dell'adozione del decreto;
- la necessità di acquisire il parere obbligatorio non vincolante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali, interessati prima dell'adozione del decreto;
- la predeterminazione del potere di legge del Ministero di sostituzione degli enti inadempienti nell'attività di acquisizione dei dati.

Nessuno di tali segmenti è stato rispettato, neanche l'acquisizione dei dati in via sostitutiva mediante commissari *ad acta*.

Sotto questo profilo, giova richiamare il recente orientamento di Codesto Ecc.mo TAR: “*il Collegio ritiene di condividere quella giurisprudenza, ormai univoca, che si è formata sul punto (per tutte, TAR Lazio, sez. III bis, 18.3.2013, n.*

2766) secondo cui la fissazione del numero dei posti disponibili deve tener conto non soltanto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ma anche dell'offerta potenziale del sistema universitario (TAR Napoli, sez. IV, 20.3.2012 n. 1326). In particolare, la legge n. 264 del 1999, nel prevedere il numero chiuso per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, attribuisce invero all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella fissazione del numero complessivo di posti disponibili per l'immatricolazione alla facoltà di medicina e chirurgia fissando peraltro gli elementi di cui l'Amministrazione dovrà tenere conto nell'esercizio di tale discrezionalità (fabbisogno di professionalità e potenziale formativo)” (Tar Lazio, Sez. III[^], 22.5.2014, n. 5457).

Ebbene, da tali condivisibili considerazioni può desumersi il principio secondo cui, nel rispetto della pur lata discrezionalità di cui dispone il Ministero della Salute nella valutazione del criterio del fabbisogno di professionalità, la determinazione del numero programmato:

- a) deve essere acclarata;
- b) deve avvenire nel rispetto delle modalità tecniche predeterminate dalle legge, poiché, altrimenti, la discrezionalità in questione si risolverebbe in puro arbitrio.

Consta perciò che, nel caso che ci occupa, il Ministero della Salute ha rilevato autonomamente il fabbisogno di professionalità, violando la legge perché non ha acquisito i previsti pareri obbligatori e non ha nominato commissari che, nell'ambito di enti quali ordini e collegi professionali, procedessero all'acquisizione autentica ed effettiva dei dati.

Tali gravissime carenze di carattere procedimentali determinano, quale ineludibile corollario, l'illegittimità dell'istruttoria compiuta sia dal Ministero della Salute che dal MIUR in senso propedeutico all'emanazione degli impugnati decreti di definizione dei posti.

Ne risulta un'evidente e grave difetto di istruttoria nell'essenziale procedura di individuazione dei posti disponibili per l'immatricolazione, che costituisce il presupposto per assicurare una giustificazione oggettiva al "numero chiuso" in relazione alle effettive esigenze del Sistema Sanitario Nazionale.

X. ECCESSO DI POTERE PER PALESE CONTRADDITTORIETÀ DEL MIUR SULL'ADEGUATEZZA DELLA PROVA DI SELEZIONE "A NUMERO CHIUSO" PREVENTIVO

Già all'indomani dell'insediamento del Governo Renzi (22 febbraio 2014), il Ministro *pro tempore* dell'Istruzione, Università e Ricerca, aveva dichiarato pubblicamente che la prova di ammissione alla Facoltà di Medicina era da considerarsi inadeguata. Ne sarebbe dovuto conseguire il ritiro del decreto ministeriale n. 85 del 5 febbraio 2014, che oggi si censura, assieme alle graduatorie menzionate e agli altri atti connessi.

Così non è stato e la prova si è svolta.

Successivamente allo svolgimento della prova lo stesso Ministro ha dichiarato che è necessario abolire la prova preventiva a numero chiuso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, per adottare un sistema che, in armonia con quello ben sperimentato in Francia, consenta agli studenti di iscriversi liberamente per poi essere sottoposti ad una rigorosa prova selettiva al termine del primo anno di Università, avendo superato tutti gli esami previsti. Una nuova conferma che lo stesso MIUR, in persona del suo Ministro, ritiene del tutto inadeguata la prova selettiva dello scorso 8 aprile 2014 e più in generale la prova selettiva "a numero chiuso" preventivo.

Ciò è segno evidente che lo stesso Ministro è non solo perplesso ma addirittura contrario alla prova di ammissione come tale. È una contraddizione che rileva come ipotesi sintomatica di eccesso di potere e rende invalida la prova svolta.

Da questo punto di vista, il Ministro – anche per porre rimedio alle palesi illegittimità che si sono sin qui evidenziate – ben potrebbe stabilire che già dall’anno accademico 2014-2015 sia possibile ammettere **quanto meno gli idonei** alla prova dell’aprile scorso, cioè gli studenti con un punteggio superiore a 20 punti; potrebbero essere esentati dalla prova successiva alla conclusione del primo anno universitario, ove introdotta in analogia con il sistema Francese, gli studenti che sono stati ammessi in base alla prova già svolta l’8 aprile 2014.

ISTANZA RISARCITORIA

In via principale, si insta per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente all’immatricolazione.

Qualora, peraltro, si dovesse ritenere impossibile il soddisfacimento della richiesta di ammissione in soprannumero al corso di laurea in medicina ed odontoiatria 2014-2015, residua l’interesse risarcitorio dell’odierna ricorrente di cui sussistono tutti i presupposti.

Accertata l’illegittimità dell’esclusione, l’evento dannoso, consistente nella perdita della possibilità di frequentare il corso di laurea, nonché l’elemento soggettivo della colpa discendente dalla violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza per mancato rispetto del principio dell’anonimato, si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile (cfr., Cons. Stato, sez. V, 31.7.2012, n. 4338; TAR Lazio, Roma, sez. II, 18.2.2013, n. 1749).

Infatti, *“quanto al nesso di causalità il dubbio può essere positivamente risolto, nella considerazione che un’organizzazione della prova culturale di accesso programmato al Corso di Medicina, se fosse stata più congrua, imparziale e rispettosa delle regole del buon andamento amministrativo, avrebbe favorito un clima di maggior garanzia e di serenità dei concorrenti, tale da rendere possibili – dal punto di vista soggettivo – prestazioni migliori di tutti, quindi anche delle ricor-*

renti. In termini di valutazione probabilistica oggettiva, conformemente a un giudizio di comune esperienza, l'applicazione di un parametro di garanzia d'imparzialità più elevato all'attività amministrativa, in una procedura di tipo concorsuale, favorisce le possibilità di tutti i concorrenti e di ciascuno di migliorare le proprie prestazioni e conseguire risultati più apprezzabili. Ciò depone a favore della sussistenza di un nesso di causa tra atto illegittimo ed evento dannoso. Il nesso causale, invero, sussiste quando tra condotta ed evento vi sia un rapporto di consequenzialità anche eventuale, di guisa che si devono comprendere nel risarcimento da fatto illecito quei danni mediati e indiretti che siano effetto possibile del fatto stesso, rientrando nella serie delle conseguenze cui esso dà origine, in base al criterio della cosiddetta regolarità causale» (Cons. Stato, sez. V, 10.2.2004, n. 493; TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 19.7.2012, n. 771; TAR Friuli Trieste, sez. I, 30.8.2006 n. 572).

Nell'eventualità che la reintegrazione in forma specifica fosse tecnicamente o giuridicamente ardua o impossibile, l'Amministrazione dovrà comunque rimborsare ai ricorrenti i documentati costi della partecipazione alla prova (eventuali spese di viaggio, acquisto di libri, frequentazione di corsi di preparazione, eccetera), nonché risarcire la perdita di *chance* della ricorrente, percentualmente misurata e ponderata, in relazione diretta con la posizione di graduatoria, valutando come "cento" la posizione numero uno di essa e "zero" la posizione virtuale successiva all'ultima.

Considerato che l'accesso al Corso di Medicina, in caso di completamento degli studi universitari, fornisce altissime probabilità di inserimento lavorativo, la *chance* massima, quella della posizione numero uno di graduatoria, può calcolarsi – in misura forfetaria, considerando la riduzione oggettiva della *chance* per il doppio sbarramento del completamento degli studi e del reperimento di un posto di lavoro

da medico – come un centesimo del reddito medio lordo di un medico di guardia medica della Regione ove è stato svolto il test, conseguibile nel corso di una carriera di venti anni (senza alcuna parametrizzazione attuariale).

Il ristoro di detta perdita della ricorrente, avendo come parametro la posizione numero uno, subirà una decurtazione proporzionale al rapporto ponderato della sua posizione in graduatoria con quella del numero uno della graduatoria medesima.

Mediante tale criterio empirico si potrà così giungere – in sede di accordo tra le parti o nell'eventuale successiva ottemperanza – a una quantificazione del danno risarcibile per equivalente.

In punto di quantificazione, da ultimo la giurisprudenza ha affermato che “*a causa delle illustrate inadempienze riscontrate nell'attività dell'Amministrazione, queste ultime [le ricorrenti, NDR] sono state illegittimamente private della possibilità di iscriversi alla facoltà cui aspiravano, subendo di conseguenza i relativi danni, anche in termini economici. Il danno subito è quantificabile nel ritardato ingresso nel mondo accademico e conseguentemente del lavoro e ciò vale per le due appellanti anche con riguardo alla perdita di chance, in modo particolare per la dottoressa ... che ha modificato le sue scelte, rinunciando alla sua iniziale aspirazione.*

*Conseguentemente, questo Collegio riconosce ad entrambe le appellanti un risarcimento dei danni e lo quantifica, in via equitativa, in **euro diecimila**, che l'Università degli Studi di Messina dovrà sborsare a favore di ciascuna di loro”* (Cons. Stato, Sez. VI, 9.6.2014, n. 2935).

ISTANZA ISTRUTTORIA

La fondatezza del presente ricorso risulta chiaramente dimostrata sia dalla suestesa trattazione, che dalla documentazione prodotta in giudizio.

In ogni caso, ove ritenuto opportuno e necessario, si chiede che l'Ecc.mo TAR adito voglia disporre apposita attività istruttoria, anche a mezzo di verifica o consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare l'attendibilità logica e scientifica delle domande indicate in narrativa come errate e fuorvianti.

Si chiede, inoltre, di ordinare al Ministero e al Cineca di fornire copia dei verbali di correzione della prova svolta dal Cineca e di quelli relativi allo svolgimento della prova di selezione presso l'Università di Roma "Sapienza".

P.Q.M.

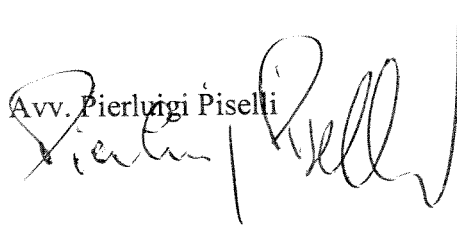
si chiede che l'Ecc.mo TAR intestato Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previo accoglimento dell'istanza istruttoria sopra formulata, annullare i provvedimenti impugnati e condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, attraverso la sua immatricolazione anche in sovrannumero al corso di studi per cui è causa, e, in via subordinata, per l'equivalente monetario che sarà quantificato in corso di causa.

Vinte le spese.

Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di spese di giustizia, il presente atto comporta il pagamento del contributo unificato in misura pari a 650 euro.

Roma, 20 giugno 2014

Avv. Pierluigi Piselli




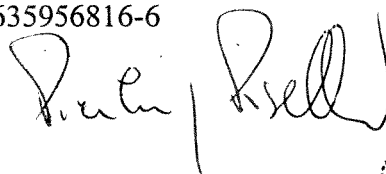
Relata di notifica

ex art. 1, L. 21 gennaio 1994, n. 53

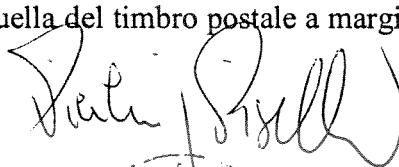
Relata di notifica ex art. 1, L. 21 gennaio 1994, n. 53.

Io sottoscritto, Avv. Pierluigi Piselli, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge 21.1.1994, n. 53, giusta provvedimento del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 832 del 25 ottobre 2007, previa iscrizione ai **nn. da 58/14 a 66/14** del mio registro cronologico, ho notificato per conto della **Sig.ra Maria Elisabetta Greco**, giusta procura in atti, il suesteso ricorso, a mezzo dell'Ufficio Postale di Roma come meglio precisato nel relativo timbro a margine, rispettivamente a:

58/14) Ministero dell'Istruzione, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 – CAP 00186 ivi spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, con raccomandata a.r. n. 76635956816-6



59/14) CINECA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (P.I. 00502591209), in persona del legale rappresentante *p.t.*, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 – CAP 00186 ivi spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, con raccomandata a.r. n. 76635956813-2




60/14) CINECA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (P.I. 00502591209), in persona del legale rappresentante *p.t.*, presso la sede in via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno, (BO) ivi spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, con raccomandata a.r. n. 76635956814-4

Luciano Pirelli




61/14) Università degli STUDI DI ROMA "SAPIENZA", in persona del legale rappresentante *p.t.*, presso la sede in Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, ivi spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, con raccomandata a.r. n. 76635956812-1



62/14) Università DEGLI STUDI DI ROMA "SAPIENZA", in persona del legale rappresentante *p.t.*, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 – CAP 00186, ivi spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, con raccomandata a.r. n. 76635956811-0

Luciano Pirelli




63/14) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", in persona del legale rappresentante *p.t.*, presso la sede in Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma, ivi spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, con raccomandata a.r. n. 76635956810-9

Scardina, P. Scardina




64//14) Università DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", in persona del legale rappresentante *p.t.*, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - CAP 00186, ivi spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, con raccomandata a.r. n. 76635956809-7

Scardina, P. Scardina



65/14) Claudia Scardina (SCRCLD95L53G273U), residente in Bagheria (PA) in via Benedetto Marcello, n. 8, ivi spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, con raccomandata a.r. n. 76635956808-6

Scardina, P. Scardina



66/14) Alice Liguori (LGRLCA95P44H501S), residente in Roma, Via Giovanni Animuccia 6 – CAP 00199, ivi spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, con raccomandata a.r. n. 76635956788-2.

Alice Liguori



62/11 N. Raccomandata

76635956812-1



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX-7/1516) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "SAPIENZA"		
	DESTINATARIO		
	PIAZZALE ALDO MORO		
MITTENTE	VIA / PIAZZA	ROMA	N° CIV. 6
	C.A.P. 00185	COMUNE	PROV. RM
	SIG. RA MARIA ELISABETTA GRECO e/o		
MITTENTE	Avv. Pierluigi Piselli		
	VIA / PIAZZA 00197 Roma - Via G. Mercalli, 13		
	C.A.P. Tel. 06.8091811 - Fax 06.80918126		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55010 Sez. 02 Operaz. 34
 Causale: AG 21/06/2014 09:36
 Peso gr.: 146 Tariffa € 8.95 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: 4R
 766261259367

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

62/11 N. Raccomandata

76635956811-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX-7/1516) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "SAPIENZA"		
	DESTINATARIO		
	VIA DEI PORTOGHESI		
MITTENTE	VIA / PIAZZA	ROMA	N° CIV. 12
	C.A.P. 00186	COMUNE	PROV.
	SIG. RA MARIA ELISABETTA GRECO e/o		
MITTENTE	Avv. Pierluigi Piselli		
	VIA / PIAZZA 00197 Roma - Via G. Mercalli, 13		
	C.A.P. Tel. 06.8091811 - Fax 06.80918126		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55010 Sez. 02 Operaz. 35
 Causale: AG 21/06/2014 09:33
 Peso gr.: 146 Tariffa € 8.95 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: 4R
 766261259366

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

16 N. Raccomandata

76635956816-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 16151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA / AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO VIA DEL PORTOGHESI 00186 ROMA C.A.P. COMUNE PROV.		
	SIL. RA MARIA ELISABETTA GRECO e/o MITTENTE VIA / PIAZZA C.A.P. COMUNE PROV.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 55310 Sez. 02 Operaz. 31
Causale: AG 21/06/2014 09:27
Peso gr.: 146 Tariffa € 8.95 Affr. € 0.00
Serv. Agg.: AR
66261259390

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

911 N. Raccomandata

76635956813-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 16151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	CINQUE CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO, e/o AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO VIA DEL PORTOGHESI 00186 ROMA C.A.P. COMUNE PROV.		
	SIL. RA MARIA ELISABETTA GRECO e/o MITTENTE VIA / PIAZZA C.A.P. COMUNE PROV.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 55310 Sez. 02 Operaz. 32
Causale: AG 21/06/2014 09:30
Peso gr.: 146 Tariffa € 8.95 Affr. € 0.00
Serv. Agg.: AR
766261259389

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

611 N. Raccomandata

76635956814-4



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 16151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	CINQUE CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO, e/o AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO VIA DEL PORTOGHESI 00186 ROMA C.A.P. COMUNE PROV.		
	SIL. RA MARIA ELISABETTA GRECO e/o MITTENTE VIA / PIAZZA C.A.P. COMUNE PROV.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 55310 Sez. 02 Operaz. 33
Causale: AG 21/06/2014 09:33
Peso gr.: 146 Tariffa € 8.95 Affr. € 0.00
Serv. Agg.: AR
766261255378

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

65/14 N. Raccomandata

76635956808-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 0401) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	CLAUDIA SCARDINA		
	DESTINATARIO		
VIA / PIAZZA	VIA BENEDETTO MARCELLO		
	VIA / PIAZZA		
C.A.P.	90100 BAGHERIA		
	C.A.P. COMUNE		
MITTENTE	SIG. RA MARIA ELISABETTA GRECO e/o		
	MITTENTE		
VIA / PIAZZA	Avv. Pierluigi Piselli		
	VIA / PIAZZA		
C.A.P.	00197 Roma - Via G. Mercalli, 13		
	C.A.P. COMUNE PROV.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.		
	Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 55310 Sez. 02 Operaz. 38
 Causale: AG 21/06/2014 09:48
 Peso gr.: 146 Tariffa € 8.95 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 766261259322

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

66/14 N. Raccomandata

76635956788-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 0401) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Alice Liquori		
	DESTINATARIO		
VIA / PIAZZA	VIA G. MERCALLI, 13		
	VIA / PIAZZA		
C.A.P.	00197 ROMA		
	C.A.P. COMUNE PROV.		
MITTENTE	MARIA ELISABETTA GRECO e/o		
	MITTENTE		
VIA / PIAZZA	Avv. Pierluigi Piselli		
	VIA / PIAZZA		
C.A.P.	00197 Roma - Via G. Mercalli, 13		
	C.A.P. COMUNE PROV.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.		
	Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 55310 Sez. 02 Operaz. 38
 Causale: AG 21/06/2014 09:51
 Peso gr.: 148 Tariffa € 8.95 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 766261261423

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

64/14 N. Raccomandata

76635956810-9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 0401) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA		
	DESTINATARIO		
VIA / PIAZZA	VIA ORAZIO RAIMONDO		
	VIA / PIAZZA		
C.A.P.	00173 ROMA		
	C.A.P. COMUNE PROV.		
MITTENTE	SIG. RA MARIA ELISABETTA GRECO e/o		
	MITTENTE		
VIA / PIAZZA	Avv. Pierluigi Piselli		
	VIA / PIAZZA		
C.A.P.	00197 Roma - Via G. Mercalli, 13		
	C.A.P. COMUNE PROV.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.		
	Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 55310 Sez. 02 Operaz. 38
 Causale: AG 21/06/2014 09:41
 Peso gr.: 145 Tariffa € 8.95 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 766261259334

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

64/14 N. Raccomandata

76635956809-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 0401) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUT
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA		
	DESTINATARIO		
VIA / PIAZZA	VIA ORAZIO RAIMONDO		
	VIA / PIAZZA		
C.A.P.	00173 ROMA		
	C.A.P. COMUNE PROV.		
MITTENTE	MARIA ELISABETTA GRECO e/o		
	MITTENTE		
VIA / PIAZZA	Avv. Pierluigi Piselli		
	VIA / PIAZZA		
C.A.P.	00197 Roma - Via G. Mercalli, 13		
	C.A.P. COMUNE PROV.		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.		
	Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 55310 Sez. 02 Operaz. 38
 Causale: AG 21/06/2014 09:41
 Peso gr.: 146 Tariffa € 8.95 Affr. € 0.00
 Serv. Agg.: AR
 766261259345

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

